

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDELLI, GALANTE GARRONE, RIZZO, RODOTÀ, GIULIANO, GALLI MARIA LUISA, BASSANINI, GIUDICE, MINERVINI, SPAVENTA, SPAGNOLI, BERLINGUER GIOVANNI, POCHETTI, GRAVINA, SCARAMUCCI GUAITINI, VIOLANTE, ALLEGRA, BRANCIFORTI, MANNUZZU, BIANCHI BERETTA, FERRI, ROSOLEN, DE GREGORIO, BARBAROSSA VOZA, BOSI MARAMOTTI, CORVISIERI, NESPOLO, MARTORELLI, FRACCHIA, CIAI TRIVELLI, BUTTAZZONI TONELLATO, ONORATO, SANGUINETI, CACCIARI, MASIELLO, RICCI, GRANATI CARUSO, BOTTARI, PAVOLINI, PAGLIAI, BROCCOLI, SALVATO, CONTI, CECCHI, ROMANO, CORRADI, CODRIGNANI, TORRI, SERRI, TROMBADORI, LABRIOLA, LOMBARDI, FELISETTI, DE MARTINO, BALZAMO, COVATTA, FERRARI MARTE, MANCINI GIACOMO, ACHILLI, LA GANGA, ACCAME, SANTI, BORGOGGIO, CICCHITTO, SEPPIA, SACCONI, SERVADEI, POTI, FIANDROTTI, ALBERINI, RAVAGLIA, MAMMI, DUTTO, AGNELLI, GANDOLFI, CIRINO POMICINO, PICCHIONI, CACCIA, CABRAS, GRIPPO, FONTANA, ANDREOLI, BONINO, AGLIETTA, TESSARI ALESSANDRO, TEODORI, MELLINI, FACCIO, CALDERISI, RIPPA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, ROCCELLA, CORLEONE, MILANI, CAFIERO, CRUCIANELLI, CATALANO, AJELLO, BOATO, PINTO

Presentata il 26 gennaio 1983

Disciplina della proiezione e della rappresentazione in pubblico di spettacoli cinematografici e teatrali e delle trasmissioni con il mezzo della televisione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anni e legislature successive hanno macinato inutilmente un progetto di legge dopo l'altro (secondo proposte che venivano da varie parti politiche), e ogni volta l'iniziativa legislativa era sentita come se si fosse ad un passo dall'abolizione della censura amministrativa (o governativa). Giornali, tavole rotonde, convegni: sono corsi « fiumi

di inchiostro », come si dice retoricamente (ma qui in senso appropriato), sull'argomento della censura amministrativa.

L'inerzia o il contrasto erano agganciati alla difesa del cosiddetto buoncostume, come se si trattasse (invece che di un principio del dettato costituzionale che trova una sua concreta traduzione e interpretazione nell'evolvere della vita so-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ziale, nell'instaurarsi di nuovi modelli di rapporti interpersonali e tra i gruppi) di una norma al di sopra dello spazio e del tempo, scolpita in tavole sempiterni di bronzo, custodita non in terra ma in sacrali celesti. Intanto nuovi avvenimenti accompagnavano cambiamenti nella vita e nei costumi della gente, in ogni ceto e strato. Si trattava di eventi che piuttosto che provocare traumi e introdurre svolte scomposte nei costumi, abitudini, sistemi di valori del paese, erano in larga misura l'espressione di mutamenti anche profondi, avvenuti nel frattempo. Eventi che comunque toccavano nel vivo la radice dei rapporti della convivenza personale, civile, sociale. Ricordiamoli: dal divorzio all'aborto, che toccano l'ambito della persona e del rapporto interpersonale, all'obiezione di coscienza, che interessa il rapporto cittadino-Stato, alle migrazioni interne, che a loro volta contribuivano a mettere ulteriormente in discussione, tra l'altro, il ruolo della famiglia tradizionale e mescolavano culture e sistemi di valori.

Si tratta di un intenso processo di rimiscolamento culturale, di messa in discussione di modelli precedenti: un processo nel quale non sempre i valori precedenti — nel bene o nel male — sono stati sostituiti da altri « positivi », ma anche questo appare come l'espressione di una dinamica sociale non sempre lineare e che ha sempre i suoi costi. Di questi costi culturali, morali, civili, ci stiamo appunto qui occupando per ricevere una nuova sintesi con strumenti amministrativi meno antiquati e sprovveduti.

E non dimentichiamo infine i più frequenti scambi con altre realtà sociali e nazionali: viaggi e nuovi mezzi di comunicazione che si preannunciano per il prossimo futuro. Tutto ciò contribuisce ad una esperienza culturale più internazionale, meno provinciale e casalinga, anche se, naturalmente, non capita che ogni percorso nuovo assuma un significato positivo.

Intanto ci si abituava a convivere quotidianamente con cataclismi politici e criminali: dai poteri occulti di logge, mafie e camorre alle imprese sanguinarie dei

terroristi di destra e di sinistra, alla violenza dei sequestri.

Contemporaneamente, nei paesi industriali avanzati (USA, Inghilterra, Giappone, Germania, Olanda, Belgio, Svezia) mutava la legislazione da cui cadevano i residui di censure amministrative e governative, qualora questi tipi di normativa fossero stati presenti.

In Italia siamo dunque impantanati in una legislazione paurosamente in ritardo che non tiene conto, tra l'altro, dell'evoluzione del sistema delle comunicazioni di massa e delle relative tecnologie: si pensi già oggi all'esplosione della comunicazione televisiva (che non ha pari in Europa per proliferazione), e domani alle nuove tecnologie (trasmissioni dirette via satellite, grandi *networks*, videoeditoria ecc.). Inoltre il settore soffre — anche nei confronti della concorrenza — di gravi intralci — a causa dei tempi lunghi del vaglio censorio — per le scadenze obbligate del lavoro cinematografico. Nel quadro qui riepilogato in termini essenziali si continua ad operare in una situazione totalmente illegale: infatti, la differenza di trattamento fra teatro e cinema, nel campo dello spettacolo (l'uno asservito agli sbarramenti della censura amministrativa, l'altro in libera circolazione secondo l'articolo 11 della legge del 1962) costituisce un'aberrazione logica e giuridica e rende impugnabile per incostituzionalità la legge n. 161 del 1962.

Certo, esiste ed opera l'articolo 21 della Costituzione italiana. Ma il legislatore avverte, ovviamente, che esso va interpretato secondo la scadenza e la mutazione dei tempi: nozione indeterminata, il « buoncostume », che non riesce a stare in vincoli privi di articolazione di una legge puntualmente datata.

Centinaia di episodi possono confermare questa obsolescenza di qualunque interpretazione catechistica o talmudistica del dettato costituzionale in materia: ad esempio, qualche anno fa, sempre in nome del mutevole « buoncostume », la censura colpiva il film *Il diavolo in corpo* per la sequenza in cui i due protagonisti spengono la luce dopo essere andati a letto! E sembrano appartenere alla preistoria i

tempi in cui la censura governativa maltrattava — sempre in base al « malcostume » e all'offesa del decoro di un paese come l'Italia che aveva, si disse, fior di ospedali e di ospizi — il film *Umberto D.*, ormai entrato onorevolmente nella storia del cinema. Si tratta, dunque, di un concetto — il buoncostume — che si plasma via via secondo i tempi, e la cui interpretazione comporta sempre lungimiranza di intelligenza e prontezza di impegno morale.

Naturalmente, la proposta di abolizione della censura amministrativa contempla

l'obbligo morale e civile di salvaguardare i minori dall'accerchiamento delle offerte e dei consumi degradanti dei mezzi di comunicazione di massa (non solo della sudiceria sessuale ma, a maggior ragione, anche della violenza della idiozia, della violenza ingiustificata e ripetuta come metodo di vita).

Su questa duplice articolazione (adulti, minori) la presente proposta di legge ha trovato — oltre che il contributo e l'appoggio delle associazioni e dei sindacati di categoria — il consenso di un larghissimo schieramento politico parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La proiezione in pubblico delle opere cinematografiche e la rappresentazione dei testi teatrali, l'esportazione all'estero di film nazionali e la importazione di film esteri non soggiacciono ad alcuna forma di censura preventiva, salvo quanto disposto dalla presente legge a tutela dei minori degli anni diciotto.

ART. 2.

Sono vietate la proiezione di opere cinematografiche, la rappresentazione di opere teatrali e la trasmissione di opere con il mezzo della televisione, contrarie al buon costume.

Si intendono contrarie al buon costume le proiezioni, le rappresentazioni e le trasmissioni, effettuate in presenza di minori di anni diciotto, che siano tali da offendere la sensibilità della loro età.

ART. 3.

È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di primo grado alla quale compete di valutare se alla proiezione dell'opera cinematografica possano assistere i minori di anni diciotto e di rilasciare, nel caso affermativo, apposito nulla-osta.

La Commissione delibera per sezioni. Ciascuna sezione è composta di cinque membri: da un magistrato del tribunale dei minorenni, designato dal Consiglio superiore della magistratura, che la presiede; da un docente di pedagogia o da un docente di sociologia o da un docente di psicologia, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; da tre membri eletti, con estrazione a sorte, tra i cittadini iscritti alle liste elettorali.

ART. 4.

Chi intende mettere in circolazione per la proiezione in pubblico, anche con il mezzo della televisione, un'opera cinematografica è tenuto a depositare, in maniera irreversibile, al fine di ottenere dalla Commissione il nulla-osta previsto dall'articolo precedente, una copia della pellicola presso la segreteria della Commissione stessa.

In ogni caso, una copia del film italiano o straniero deve essere depositata presso la Cineteca nazionale. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di cinque milioni di lire.

La Commissione deve concedere o negare il nulla-osta nel termine di trenta giorni dal deposito della pellicola. Se la decisione non interviene nel termine suddetto s'intende che la visione cinematografica è consentita ai minori degli anni diciotto.

La Commissione, prima di emettere la decisione, è tenuta ad ascoltare il produttore e il regista dell'opera cinematografica qualora ne facciano richiesta. Il provvedimento con il quale la Commissione concede o nega il nulla-osta deve essere motivato, ed è notificato alla persona che ha formulato la richiesta di nulla-osta. Contro la decisione della Commissione l'interessato, nel termine di quindici giorni dalla data di notificazione della decisione stessa, può proporre reclamo alla Commissione di appello.

La Commissione di appello è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ed è composta da un consi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gliere di Cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura, che la presiede; da un docente di pedagogia o da un docente di sociologia o da un docente di psicologia, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da tre membri eletti, con estrazione a sorte, tra i cittadini iscritti alle liste elettorali.

La Commissione di appello, entro trenta giorni dal deposito del reclamo, o concede il nulla-osta o conferma la decisione della Commissione di primo grado. Il provvedimento deve essere motivato ed è notificato a chi ha proposto il reclamo. Se la decisione della Commissione di appello non interviene nel termine sopra indicato, si intende che la visione dell'opera cinematografica è consentita ai minori degli anni diciotto.

ART. 5.

Chi intende rappresentare in teatro o in televisione un'opera teatrale anche se eseguita in rivista o come commedia musicale, è tenuto, al fine di ottenere dalla Commissione il nulla-osta previsto dall'articolo precedente, a depositare una copia del testo teatrale presso la segreteria della Commissione stessa. La Commissione deve concedere o negare il nulla-osta nel termine di trenta giorni dal deposito del testo teatrale.

Se la decisione non interviene nel termine suddetto si intende che la visione della rappresentazione è consentita ai minori degli anni diciotto. La Commissione, prima di emettere la decisione, può disporre di assistere alla rappresentazione. Il provvedimento, con il quale la Commissione concede o nega il nulla-osta, deve essere motivato, ed è notificato alla persona che ha formulato la richiesta. Contro la decisione della Commissione l'interessato può proporre il reclamo previsto dall'articolo 3. Se la decisione della Commissione di appello non interviene nel termine indicato dall'articolo 4, si intende che la visione della rappresentazione è consentita ai minori degli anni diciotto.

ART. 6.

I componenti delle Commissioni, previste dagli articoli 3 e 4, durano in carica due anni.

ART. 7.

Le opere cinematografiche o teatrali per le quali è stato concesso il nulla-osta, previsto dagli articoli 3 e 4, devono essere proiettate o rappresentate in conformità alla copia del film o del testo teatrale depositato presso la Commissione.

ART. 8.

Se è stato chiesto e negato il nulla-osta, previsto dagli articoli 3 e 4, alla proiezione dell'opera cinematografica o alla rappresentazione dell'opera teatrale non può assistere il minore di anni diciotto.

Il divieto deve essere espressamente indicato in modo visibile sui manifesti all'ingresso del locale dove si proietta l'opera cinematografica o si rappresenta l'opera teatrale.

Nei casi di pubblicità dell'opera a mezzo della stampa, della cinematografia o della televisione, il divieto deve essere contenuto nel messaggio pubblicitario.

Se l'opera cinematografica o teatrale è trasmessa con il mezzo della televisione, il divieto previsto dal primo comma comporta che l'opera non può essere trasmessa prima delle ore ventuno e trenta, e il divieto stesso deve essere chiaramente denunciato all'inizio della trasmissione.

Se l'esercente del locale o dell'emittente televisiva o colui che anche di fatto o temporaneamente lo sostituisce, non osserva le disposizioni previste nel secondo e nel quarto comma, è punito con l'ammenda di lire un milione.

Se non è osservata la prescrizione prevista dal terzo comma, l'esercente del locale soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquecentomila.

Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 4 novembre 1965. n. 1213.

ART. 9.

Nel caso in cui è proiettata un'opera cinematografica o è rappresentata un'opera teatrale o è trasmessa con il mezzo della televisione, un'opera cinematografica o teatrale o altra forma di comunicazione, per la quale non è stato chiesto il nulla-osta previsto dagli articoli 3 e 4, l'esercente del locale pubblico dove la opera è proiettata o rappresentata o lo esercente della emittente televisiva è punito con la pena prevista dal quarto comma dell'articolo precedente, se l'opera proiettata, rappresentata o trasmessa, in tutto o in parte, è tale da offendere la sensibilità dell'età evolutiva del minore degli anni diciotto e non sono state osservate le prescrizioni contenute nel secondo e nel quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 10.

I reati commessi con il mezzo della cinematografia o del teatro o della televisione sono di competenza del tribunale del luogo in cui sia avvenuta la prima proiezione pubblica della pellicola o la prima rappresentazione dello spettacolo teatrale.

Al giudizio si procede con rito direttissimo.

Nel caso in cui il procedimento penale è iniziato per alcuni dei reati previsti dal quinto comma dell'articolo 8 e dall'articolo 9, l'ulteriore proiezione, rappresentazione o trasmissione dell'opera deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo e quarto comma dell'articolo 8.

Nel caso in cui le predette disposizioni non sono osservate, il giudice dispone la chiusura del locale dove si proietta o si rappresenta l'opera, o la chiusura della emittente televisiva, per un periodo non inferiore a quindici giorni e sino ad un massimo di sessanta giorni.

Il sequestro dell'opera cinematografica può essere disposto soltanto per esigenze istruttorie e può riguardare soltanto un esemplare della pellicola.

ART. 11.

L'articolo 3 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito della provincia di Bolzano il nulla-osta previsto dagli articoli 3 e 4, è rilasciato con decreto del vice-commissario del Governo. I riferimenti fatti dalla presente legge alle disposizioni della legge 21 aprile 1962, n. 161, sono sostituiti dai riferimenti alle norme della presente legge ».

ART. 12.

L'articolo 528 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 528. — (*Pubblicazioni oscene*). — Chiunque offre in vendita, distribuisce o comunque procura a minore di anni diciotto, scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie tali da offendere la sensibilità dell'età evolutiva del minore è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Nei casi di recidiva può essere disposta la chiusura del locale di vendita per un periodo di tempo da sette a quindici giorni.

Chiunque offre in vendita o distribuisce gli scritti e gli altri oggetti indicati al precedente comma, è tenuto ad esporli in modo tale che non siano visibili quelle parti che possono offendere la sensibilità dell'età evolutiva del minore degli anni diciotto.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

La stessa pena si applica a chi, adoperando qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nel primo comma, non adotta le precauzioni necessarie per evitare che sia offesa la sensibilità del minore degli anni diciotto ».

ART. 13.

È abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.